

STUDIO LEGALE BUA

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Bua:

- a. ha conseguito la maturità scientifica;
- b. in data 15.12.1980 si è laureato in Giurisprudenza;
- c. ha assolto il servizio militare;
- d. in data 13.12.1985 ha conseguito la laurea in Sociologia;
- e. in data 31.03.1989 ha contratto matrimonio dal quale ha avuto un figlio;
- f. da oltre 25 anni, svolge la professione di avvocato libero professionista in modo ininterrotto e continuativo.

CURRICULUM PROFESSIONALE

- a. ha svolto, per sei anni e senza soluzione di continuità, la pratica forense a Pescara;
- b. dal 1986 esercita autonomamente la professione forense con regolare iscrizione al relativo Albo ed alla Cassa Forense;
- c. si è occupato, prevalentemente, di questioni civilistiche;
- d. ha ricevuto incarichi professionali da parte della ASL Lanciano-Vasto dei quali se ne dettaglia il contenzioso:

Tribunale di Chieti

Oggetto: Responsabilità medica (R.G. 1049/2009 Giudice Unico: Dr. Iachini Bellisarii)

Valore della Causa: € 872.530,61

Parti nel processo: quattro (attrice, medico chirurgo, ASL e n. 4 coassicuratori).

Esito: sentenza di accoglimento della domanda attrice con declaratoria di manleva a carico delle Compagnie assicurative (Sent. n. 749/12).

Note: Contenzioso complesso e molto articolato.

I genitori di una minorenni evocavano dinanzi il Tribunale di Chieti il chirurgo e la ASL di Lanciano (con vincolo solidale tra loro) lamentando una serie di danni derivati per un non corretto intervento chirurgico di *mastoplastica riduttiva* su una diagnosticata "*ipoplasia mammaria destra*".

Si perveniva dinanzi il Tribunale Civile dopo la conclusione della fase penale nella quale il chirurgo, condannato ex art. 590 c.p. dal Tribunale di Lanciano, otteneva i benefici della prescrizione in grado di appello. La ASL chiamava in garanzia n. 4 compagnie assicuratrici (Tirrena, SIAT, Fondiaria-Sai e Allianz-Lloyd Adriatico) mentre il chirurgo quella della Tirrena quale assicurazione professionale.

Le compagnie sollevavano ed articolavano eccezioni invocando la inoperatività delle polizze. L'esito del processo civile indusse sia il chirurgo che le Compagnie a proporre appello con istanza di inibitoria.

Per entrambi i giudizi di appello, il sottoscritto ha già ricevuto mandato per i due distinti gravami.

Tribunale di L'Aquila

Oggetto: Responsabilità per aver causato malattia contratta a seguito di emotrasfusione

(R.G. 1223/2008 Giudice Unico: Dr.ssa Serafini)

Valore della Causa: Indeterminabile



STUDIO LEGALE BUA

Parti nel processo: quattro (attrice, ASL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Compagnia assicuratrice).

Esito: il giudizio è tuttora pendente.

Note:

Una signora invoca un risarcimento danni da apprezzarsi attraverso una CTU.

L'attrice sostiene di essere stata ricoverata presso la divisione di Ostetricia dell'Ospedale di Casoli dove veniva sottoposta a taglio cesareo conservativo ripetuto e legatura tubarica bilaterale profilattica per gravidanza a termine. Veniva poi sottoposta a emotrasfusione e, a distanza di tempo, risultava positiva all'esame HCV.

Tribunale di Lanciano

Oggetto: Risarcimento danni (R.G. 141/2008 Giudice del Lavoro: Dr. Grilli).

Valore della Causa: € 52.544,53

Esito: sentenza di accoglimento parziale della domanda attrice con condanna della ASL al pagamento della minor somma di € 4.119,42 (Sent. n. 7/12).

Note:

Un medico, titolare di un rapporto convenzionale per la medicina generale presso la ASL, conveniva in giudizio quest'ultima, dinanzi il Giudice del Lavoro, per sentirla condannarla al pagamento della somma di € 52.544,53 a titolo di danno in ragione del fatto che la ASL ha recuperato detta somma mediante decurtazioni del 20% sulla retribuzione mensile. Lamentava il medico che detto recupero era ingiusto in quanto attribuiva la responsabilità alla ASL per non aver proceduto a comunicargli la revoca di 184 pazienti ma per soli 125.

Il medico convenzionato, non condividendo la sentenza, ha proposto appello.

L'udienza di prima comparizione è fissata per il 4 luglio 2013 dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila (R.G. 925/2012).

Al sottoscritto è stato confermato il patrocinio anche per il grado di appello.

TAR Pescara

Oggetto: Esclusione dal concorso pubblico (R.P.C. 582/2011; R.R. 498/2008)

Esito: sentenza di rigetto.

Note:

Un medico ricorreva al TAR lamentando l'esclusione dal concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico per disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

All'udienza chiamata per la sospensiva, il TAR rigettava la sottostante richiesta ed il ricorrente, nel corso del giudizio, intese abbandonare la lite tanto che il TAR dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse da parte ricorrente.

